

INDICAZIONI UTILI A DIMOSTRARE LA CONOSCENZA E LA CORRETTA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO EUTR, ANCHE AI FINI DI EVENTUALI CONTROLLI

PER OPERATORI E COMMERCianti CHE ESERCITANO LA PROPRIA ATTIVITA'
NEL CONTESTO FORESTALE DELLA REGIONE PIEMONTE

NB: Il presente documento è redatto sulla base delle indicazioni riportate all'interno della "Nota esplicativa del Regolamento di esecuzione (UE) n.607/2012 e dei controlli EUTR (EU *Timber Regulation* – Regolamento UE n.995/2010" emanata dal MIPAAF nel dicembre 2015.

Senza la presunzione di costituire un riferimento vincolante ed esaustivo di specifiche situazione soggettive, esso può rappresentare, per i soggetti che esercitano la propria attività nel settore delle utilizzazioni forestali sul territorio della Regione Piemonte, una linea guida utile a rispondere alle esigenze di verifica da parte delle autorità preposte ai controlli. In caso di approfondimenti ed aggiornamenti sulla tematica si consiglia anche di consultare il sito istituzionale: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6128>

Prima di tutto, hai compreso ...

- le finalità del Regolamento EUTR (Reg. UE n. 995/2010)?
Sì, ho avuto modo di consultare e comprendere le fonti informative presenti al link: www.legnopiemonte.eu nella sezione "Legno e Legalità".
- la differenza tra OPERATORE e COMMERCiante rispetto all'EUTR e quale dei due ruoli ricopri nella tua specifica attività?
Sì, ho compreso la differenza consultando il materiale informativo di cui sopra, con particolare riferimento al documento "Soggetti interessati".
(Ndr: buona parte degli operatori può assumere entrambi i ruoli a seconda della specifica situazione).

A questo punto, se sei un OPERATORE e hai una conoscenza approfondita del Regolamento EUTR, sei in grado di dimostrarne l'applicazione nella tua realtà aziendale?

Verificalo provando a rispondere alle seguenti domande!

- Sei in grado di descrivere il tuo Sistema di Dovuta Diligenza (SDD) e le relative procedure di valutazione del rischio?
Sì, le procedure di Dovuta Diligenza sono state attuate in conformità a quanto indicato dal Regolamento EUTR. Specificamente mi sono avvalso delle indicazioni di supporto contenute nel volumetto "Indicazioni agli operatori forestali" (pubblicato dalla Regione Piemonte e consultabile al seguente link http://www.regione.piemonte.it/foreste/images/files/pubblicazioni/du_e_diligence.pdf) e nel sito www.legnopiemonte.eu alla sezione "Legno e Legalità".
- Hai una procedura scritta resa sotto forma di albero decisionale, schema o relazione che dimostri le modalità di raccolta delle informazioni, le domande che ti sei posto per valutare il rischio e i parametri di riferimento per la valutazione dello stesso?
Sì. L'albero decisionale adottato dalla mia azienda, tiene conto della struttura proposta nei modelli disponibili sul portale, eventualmente adattati alle specifiche esigenze.

- Hai predisposto un registro EUTR in cui, per ogni approvvigionamento, siano indicate le informazioni richieste dall'Art.6 del Regolamento UE 995/2010 (comma 1, letteraA)¹?

Sì, è stato predisposto un apposito registro nel quale vengono riportate tutte le valutazioni del rischio eseguite sulla base dei modelli di cui sopra, compilati e firmati, facendo riferimento ai singoli lotti/partite. Nel caso in cui diverse partite siano riferite alla stessa valutazione, sono stati collegati a quest'ultima i relativi documenti di supporto (ad es. i vari documenti di trasporto)

- Hai descritto, nel caso in cui si siano rese necessarie, le misure di attenuazione del rischio adottate?
- Essendo un soggetto che opera in ambito regionale, nei primi anelli della filiera produttiva, la mia situazione è senza dubbio più semplice rispetto a quella di un Operatore che importa prodotti a base di legno da Paesi extraeuropei, potenzialmente a maggior rischio di illegalità e con una tracciabilità dell'origine più complessa. Tenuto conto di ciò, in qualsiasi situazione che abbia comportato dubbio rispetto alla conformità del mio operato, mi sono rivolto ai tecnici e alle autorità di riferimento ed ho conservato le evidenze degli eventuali chiarimenti o indicazioni ricevuti.

- Sei in grado di dimostrare le modalità di verifica delle informazioni raccolte rispetto ai criteri di rischio indicati dall'Art.6 del Regolamento UE 995/2010 (comma 1, letteraB)² affinché la tua analisi possa essere ritenuta attendibile?

Sì, le modalità di verifica adottate tengono conto di tutti i criteri indicati nel Regolamento EUTR ed esplicitamente richiamati nell'albero decisionale seguito, in conformità ai modelli esemplificativi precedentemente descritti.

- Sei a conoscenza della legislazione applicabile nel/nei Paesi di raccolta del legname importato? Puoi dimostrarlo in qualche modo?

Essendo un soggetto che opera nella prima immissione di legname di provenienza locale (Piemonte), consulto periodicamente la sezione "Legno e legalità/Documents legislativi" del portale www.legnopiemonte.eu e il sito ufficiale della Regione (<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste>) con particolare riferimento alle sezioni:

- **NORMATIVA per Regolamenti regionali e testi di legge**

¹ Misure e procedure che consentano l'accesso alle seguenti informazioni concernenti l'approvvigionamento dell'operatore per quanto riguarda il legno o i prodotti da esso derivati immessi sul mercato:

- descrizione, comprendente denominazione commerciale e tipo di prodotto, nonché nome comune della specie di albero e, se del caso, la sua denominazione scientifica completa,
- Paese di produzione, e, se del caso:
 - i) regione subnazionale in cui il legname è stato ottenuto; e
 - ii) concessione di taglio;
- quantità (espressa in volume, peso o numero di unità),
- nominativo e indirizzo del fornitore dell'operatore,
- nominativo e indirizzo del commerciante cui sono stati forniti il legno e i prodotti da esso derivati,
- documenti o informazioni di altro tipo attestanti la conformità di tale legno e dei prodotti da esso derivati con la legislazione applicabile;

² Procedure di valutazione del rischio che consentono all'Operatore di analizzare e valutare il rischio che il legno o i prodotti da esso derivati immessi sul mercato siano di provenienza illegale.

Tali procedure tengono conto delle informazioni di cui alla lettera a) e dei criteri pertinenti per la valutazione del rischio, fra cui:

- la garanzia del rispetto della legislazione applicabile, che può comprendere la certificazione o altri schemi verificati da parti terze che contemplano il rispetto della legislazione applicabile,
- la prevalenza di produzione illegale di determinate specie di alberi,
- la prevalenza di produzione illegale o di pratiche illegali nel Paese di produzione e/o della regione subnazionale in cui il legname è stato ottenuto, tenendo anche conto della prevalenza di conflitti armati,
- le sanzioni imposte dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o dal Consiglio dell'Unione europea sulle importazioni o esportazioni di legno,
- la complessità della catena di approvvigionamento del legno e dei prodotti da esso derivati.

- TAGLII BOSCHIVI - COMUNICAZIONI E AUTORIZZAZIONI FORESTALI per apprendere istruzioni, modalità operative e requisiti professionali finalizzati alla corretta esecuzione degli interventi forestali, anche in aree protette.

Lo stesso sito consente di accedere ad una sezione di servizi on-line" che riporta strumenti utili ed aggiornati finalizzati al rispetto della normativa e all'ottenimento di eventuali autorizzazioni.

- I documenti contenenti le informazioni oggetto di valutazione sono correttamente ed univocamente collegati alla procedura di analisi del rischio attuata?
I documenti necessari a provare la conformità dell'operato alle normative di riferimento (copia di comunicazioni/autorizzazioni) vengono conservati nell'apposito registro contestualmente alle valutazioni effettuate. Alcuni documenti potranno essere conservati altrove (ad es. quelli relativi ai piani e progetti di taglio) purché negli elaborati dell'analisi del rischio effettuata ci sia esplicito richiamo agli stessi.
- Il tuo Sistema di Dovuta Diligenza (SDD) viene periodicamente aggiornato insieme agli indicatori di rischio presi in considerazione per l'analisi?
Sempre facendo riferimento al portale www.legnopiemonte.eu e al sito ufficiale della Regione Piemonte (<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste>), accedendo frequentemente alle specifiche sezioni, posso sostenere che il Sistema e i criteri di valutazione adottati siano costantemente aggiornati rispetto a quanto richiesto dal Regolamento EUTR.

E quando sono COMMERCIANTE?

Facendo riferimento a quanto indicato nella già citata "Nota Esplicativa MIPAAF dell'11-12-2015" relativamente al paragrafo sull'"obbligo di tracciabilità per i commercianti", la traccia dei passaggi commerciali è soddisfatta tramite la corretta tenuta (per almeno 5 anni) delle scritture contabili e dei libri obbligatori già previsti dalla normativa vigente in materia.